



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI RECOARO TERME

adottato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale n. 15 del 31.12.2012
e successive delibere n. 2 del 25.01.2013
e n. 8 del 03.04.2013

Approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto
n. 585 del 03.05.2013
e successiva delibera del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2013

Integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del
29.09.2014
successivamente approvato con delibera della Giunta Regionale
del Veneto
n. 2755 del 29.12.2014
e ulteriore delibera di approvazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 25.03.2015



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza
Ufficio Lavori Pubblici



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, detta norme per l'esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31, sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Recoaro Terme, così come accertate e assegnate a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/27 con Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Lombardia e Basso Veneto n. 5340 del 12 giugno 1958 e riordinate ai sensi all'art. 5 della L.R. 31/94 con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 496 del 03.03.2009. Inoltre nella stesura del presente regolamento sono state recepite le indicazioni di cui alla lettera prot. n. 565794 Class. E.720.05.2 del 12.12.2012 inoltrata dalla Regione Veneto, Servizio Economia Montana e Comunità Montane P.O. Usi Civici e Vincolo Idrogeologico.

ART. 2 - DIRITTI DI USO CIVICO

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Recoaro Terme sono il "legnatico", il "pascolo", il "pattume" o "stramatico" (raccolta della lettiera).
2. Tutti gli aventi diritto all'esercizio degli usi civici hanno titolo ad utilizzare la viabilità silvo-pastorale esistente, i sentieri e le mulattiere nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigente normativa in materia.

ART. 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1 L'esercizio degli usi civici sul demanio civico è un diritto riconosciuto ai cittadini residenti nel Comune di Recoaro Terme iscritti all'anagrafe della popolazione da almeno 5 (cinque) anni, in forma continuativa: tali cittadini vengono identificati come "aventi diritto di uso civico".

Il trasferimento in altro Comune sospende il diritto d'uso civico o, nel caso di diritto non ancora acquisito, sospende il conteggio degli anni da maturare per il suo conseguimento.

Il diritto di uso civico o il conteggio degli anni da maturare vengono ripristinati in caso di rientro nell'anagrafe dei residenti del Comune di Recoaro Terme.

2. Ai fini del presente Regolamento, si precisa quanto segue:

- a) per capofamiglia s'intende l' "Intestatario Scheda" di famiglia e/o di convivenza;
- b) per nucleo familiare s'intendono i componenti della famiglia e/o della convivenza.

3 I componenti del nucleo familiare ed i discendenti di primo grado degli aventi diritto di uso civico, anch'essi capofamiglia, acquisiscono il diritto non appena fissano la residenza nel Comune di Recoaro Terme, indipendentemente dal periodo temporale di cui al primo comma.

4. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 3 si acquisisce solo nel caso in cui il soggetto diventi capofamiglia.

5. Il territorio del Comune di Recoaro Terme, ai fini del riconoscimento dei diritti di uso civico, si considera unitario e gli utenti hanno diritto di godimento degli usi civici in tutto il territorio assegnato.

6. Nei casi previsti dal presente regolamento il nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia. Il capofamiglia si fa garante presso il Comune del godimento dei diritti di uso civico da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare.

7. Presso l'Ufficio Anagrafe Comunale è istituito l'elenco degli aventi diritto all'esercizio degli usi civici, ordinati per nucleo familiare con individuazione del capofamiglia. Tale elenco viene aggiornato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del Responsabile dell'Ufficio Anagrafe Comunale.



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

8. Gli aventi diritto di uso civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e con le modalità previste dal successivo articolo 14.

ART. 4 - REGIME GIURIDICO

1. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, i beni di cui all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, e vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31, salvo quanto disposto al successivo comma.

2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 16.06.1927 n. 1766 e dell'art. 8 della legge regionale 22.07.1994 n. 31, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni di uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale.

3. L'esercizio dei diritti di uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: "chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

4. L'esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

5. L'ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno complessivo degli aventi diritto e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le vigenti disposizioni delle leggi forestali, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, del Piano economico di Riassetto Forestale dei beni silvopastorali comunali e del Piano di Riordino Forestale.

ART. 5 - GESTIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO

1. La gestione dei beni di uso civico potrà:

I) essere effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, quale ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico;

II) essere affidata dal Comune in concessione a persone fisiche residenti, aventi diritto di uso civico, anche in forma associata;

III) essere affidata dal Comune a persone fisiche residenti, anche in forma associata, non ancora titolari del diritto di uso civico e, in subordine, a persone fisiche non residenti;

IV) essere affidata dal Comune, nel caso di cui al successivo art. 9 (malghe), anche a soggetti diversi dalle persone fisiche.

La gestione dei beni di uso civico dovrà comunque tener conto:

a) delle necessità selvicolturali per i territori boscati e delle necessità zootecnico-agronomiche per i territori alpestri, così come indicate nel Piano di Riassetto Forestale e nel Piano di Riordino Forestale;

b) delle richieste e dei fabbisogni espressi dalla comunità degli aventi diritto di uso civico;

c) delle potenzialità di valorizzazione economica e/o ambientale della risorsa;

d) degli obiettivi di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, ecologica, storica, culturale del territorio.

2. La concessione dei territori alpestri (malghe) avrà di norma durata non superiore a sei anni.

La concessione dei fondi boscati (consuetudinariamente chiamati "lotti") e degli altri beni di uso civico avrà di norma durata non superiore a dieci anni.

I singoli lotti comunali non potranno essere concessi al medesimo soggetto per più di tre periodi consecutivi (ossia per un massimo di trent'anni).



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

3. L'assegnazione in concessione delle terre di uso civico ai soggetti di cui al precedente comma 1 avverrà, di norma, a seguito di asta pubblica. In caso di mutamento di destinazione, il canone concessorio dovrà comprendere, in forma esplicita, il mancato godimento d'uso civico.

4. L'assegnazione in concessione dei "lotti" avverrà a seguito di asta pubblica.

Saranno ammessi alla gara soltanto i capifamiglia aventi diritto di uso civico, in possesso dei requisiti previsti dal bando.

In prima applicazione del presente Regolamento si fa riferimento alle norme transitorie.

Il Comune, su proposta della "Commissione" di cui all'articolo 6, fisserà il canone concessorio annuale a base d'asta, tenendo conto dell'incremento legnoso e della redditività potenziale del bene oggetto di concessione; al fine di evitare offerte anomale, il limite massimo del rialzo ammesso sulla base d'asta è del 20%.

Inoltre in sede di predisposizione del succitato bando, la Commissione definirà la quantità di legname da tagliare ogni anno per ogni lotto in base all'incremento corrente del bosco.

In caso di parità dell'offerta economica l'aggiudicazione verrà fatta a sorteggio.

I beni che risulteranno non aggiudicati potranno essere oggetto di aste successive, aperte anche alle persone fisiche non aventi diritto di uso civico, con priorità per i residenti nel Comune di Recoaro Terme.

Il canone sarà aggiornato ogni anno applicando l'indice di variazione dei prezzi al consumo pubblicato dall'ISTAT.

In caso di trasferimento del concessionario in altro Comune, il contratto rimarrà valido fino alla naturale scadenza.

5 Nell'esperimento delle gare, tra i partecipanti del medesimo bando pubblico, a parità di offerta, in sede di redazione della graduatoria di assegnazione dei lotti si applicano le seguenti priorità:

- a) concessionari cessanti del bene di uso civico medesimo, ai componenti del nucleo familiare ed ai discendenti di primo grado, purché titolari del diritto di uso civico;
- b) titolari del diritto di uso civico;
- c) concessionari cessanti del bene medesimo, ai componenti del nucleo familiare ed ai discendenti di primo grado residenti nel Comune di Recoaro Terme, ancora privi del diritto di uso civico;
- d) capi famiglia residenti nel Comune di Recoaro Terme ancora privi del diritto di uso civico;
- e) concessionari cessanti del bene medesimo non residenti nel Comune di Recoaro Terme, ai componenti del nucleo familiare ed ai discendenti di primo grado.

Nel primo esperimento di gara si applicano le priorità di cui alle sopra elencate lettere a) e b).

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, capoverso 7, si applicano, in seconda asta, anche le priorità di cui alle sopra elencate lettere c), d) ed e).

In caso di contitolarità della concessione cessante i criteri di priorità sopra elencati si applicano al singolo concessionario.

In caso di pari priorità tra gli aggiudicatari del lotto, gli stessi dovranno dividerlo in sub-unità, attribuendo ciascuna ad un singolo concessionario e comunicando, entro 60 giorni dalla formazione della graduatoria di cui al precedente punto 5, l'individuazione e la suddivisione al Comune. Le spese di tale divisione saranno a totale carico dei concessionari stessi.

Le sub-unità dovranno avere una superficie non inferiore a 1000 mq in modo da prevenire la frammentazione fondiaria. In caso di superficie inferiore alla predetta soglia uno o più concessionari dovrà rinunciare alla priorità dandone comunicazione scritta al Comune. In mancanza di tale comunicazione entro il termine dei 60 giorni dall'asta, l'aggiudicazione viene confermata al maggiore offerente.

6. Ogni concessionario o suo familiare iscritto all'anagrafe nel medesimo stato famiglia, potrà detenere soltanto un singolo lotto boschivo, o più lotti accorpati in sede di bando di gara, o più lotti ancorché non accorpati purché la superficie complessiva non superi i 5000 metri quadrati. In caso di aggiudicazione



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

plurima oltre la soglia sopra indicata dovrà rinunciare ai "lotti" eccedenti prima della stipula del nuovo contratto di concessione.

7. In caso di decesso del Concessionario gli eredi aventi diritto di uso civico dovranno comunicare per iscritto, entro il termine di un anno dal decesso, il nominativo dei medesimi subentranti nella concessione fino alla scadenza del contratto. In assenza della comunicazione nel termine sopra indicato, il bene di uso civico rientrerà nella disponibilità del Comune.

8.1 I concessionari dovranno gestire il bene di uso civico secondo il principio del buon padre di famiglia ed in accordo con la normativa vigente in campo forestale ed ambientale, previa presentazione della dichiarazione /relazione/progetto di taglio al competente Servizio Forestale Regionale.

Dovrà essere garantita una manutenzione regolare (almeno annuale per i lotti boschivi) ed al termine del periodo contrattuale il bene di uso civico dovrà trovarsi in condizioni equivalenti o migliori rispetto al momento della presa in carico.

In particolare per ciò che riguarda la legna ed il legname, le quantità prelevabili non dovranno essere superiori all'incremento legnoso che il fondo è in grado di esprimere nel periodo della concessione.

Prelievi superiori all'incremento dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune sulla base delle previsioni del Piano di Riassetto o di Riordino Forestale e saranno quantificati monetariamente con l'adeguamento del canone concessorio.

8.2 Nei limiti delle quantità di legname prelevabili di cui al precedente punto 8.1, il Concessionario preleva la quantità di legname in base al fabbisogno del proprio nucleo familiare. E' vietata la vendita o comunque la cessione a terzi della produzione legnosa eccedente il proprio fabbisogno, fatto salvo la messa a disposizione della medesima a favore del Comune o di associazioni di residenti con finalità di carattere sociale.

9. Tutti i proventi derivanti dalla gestione agro-silvo-pastorale del demanio di uso civico, o da eventuali alienazioni o concessioni di beni di uso civico, sono introitati dal Comune in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati alla esecuzione di interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico, nonché di iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico o riguardanti le tradizioni locali.

ART. 6 – COMMISSIONE COMUNALE USI CIVICI

1. A garantire il diritto di godimento degli aventi diritto viene istituita una Commissione Comunale (in seguito denominata "*Commissione*") composta dal Sindaco (o suo delegato) con funzioni di Presidente, da un consigliere di maggioranza, da un consigliere di minoranza, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da un Tecnico Forestale esperto in materia, dal Segretario Generale e da un rappresentante dei concessionari, se costituiti in Associazione, da designarsi entro 30 giorni dalla richiesta di nomina da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale Associazione, per essere legittimata ad esprimere il proprio rappresentante, dovrà dotarsi di uno statuto che andrà approvato dalla maggioranza assoluta dei concessionari e che sarà depositato agli atti della "*Commissione*".

La "*Commissione*" viene nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica di norma tutta la legislatura.

ART. 7 – USO CIVICO DI LEGNATICO

1. L'uso civico del legnatico si esplica attraverso:

- la raccolta di legna secca, morta ed atterrata in bosco;
- l'assegnazione di partite di legna da ardere, secondo forme e modalità previste dalla normativa vigente.



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

Sia la raccolta che l'assegno sono qualificati per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti e dall'ampiezza dei fabbricati da riscaldare.

2. I criteri selvicolturali e le quantità dell'esercizio devono essere conformi alle prescrizioni del Piano economico di Riassetto Forestale dei beni silvopastorali, del Piano di Riordino Forestale ed alla vigente normativa forestale.

3. La valutazione del fabbisogno e delle condizioni per effettuare le assegnazioni vengono eseguite annualmente dalla "Commissione" sulla base delle comunicazioni pervenute dagli "aventi diritto" di cui al successivo articolo 8.

Ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, la legna da ardere eccedente rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto è venduta dall'Amministrazione comunale a prezzo di mercato, con preferenza agli aventi diritto di uso civico. E' espressamente proibita la vendita della legna da parte degli utenti.

4. L'uso civico del legnatico può essere esercitato dagli aventi diritto anche in forma associata.

ART. 8 – ESERCIZIO DEL LEGNATICO

1. La "Commissione" sulla scorta del Piano di Riassetto Forestale e dei tagli effettuati o programmati, fissa annualmente i seguenti criteri con apposito verbale:

- le aree sulle quali consentire la raccolta della legna secca (di norma saranno preferiti i lotti liberi o le superfici gestite in forma diretta dal Comune);
- la quantità di legna da ardere destinata all'uso civico del legnatico;

Sulla scorta dei predetti criteri, il Comune predispone annualmente l'apposito bando.

2. Il bando, comprendente anche il fac-simile per le comunicazioni degli "aventi diritto", viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, oltre che esposto nelle bacheche frazionali.

3. L'assegnazione della legna da ardere è subordinata alla disponibilità di prodotto legnoso ricavabile dai tagli boschivi in programma ed alla effettiva possibilità di raccolta da parte degli aventi diritto.

L'assegno delle partite di legna avviene previa domanda presentata dal capofamiglia secondo le modalità riportate nel bando comunale.

4 La "Commissione" predisporrà una graduatoria dei richiedenti almeno ogni anno, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

- a) coloro che non abbiano mai usufruito di tale diritto;
- b) coloro che non abbiano usufruito del diritto negli anni precedenti per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
- c) a parità di condizioni, la data della domanda di assegno di legna da ardere.

5. L'assegno delle partite di legna da ardere avviene dietro corresponsione di un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Ente per amministrazione ed operazioni forestali.

6. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare la legna da ardere raccolta od assegnata.

Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione della suddetta legna, il responsabile sarà soggetto alle sanzioni previste all'articolo 14 del presente regolamento.

7 Ciascun "avente diritto" può raccogliere sulle superfici destinate e secondo le quantità stabilite dal Comune, la ramaglia, i cimali, le cortecce ed altri residui derivanti dalle operazioni di allestimento del legname, nonché la legna secca giacente a terra.



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza
Ufficio Lavori Pubblici

La raccolta avviene previa comunicazione in carta semplice del capofamiglia al Comune, con un anticipo di almeno 30 giorni dall'inizio dell'operazione. Durante tale periodo il Comune potrà porre delle prescrizioni o negare l'esercizio della raccolta di legnatico per motivi di prevalente pubblico interesse.

ART. 9 - USO CIVICO DI PASCOLO

1. Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio civico del Comune di Recoaro Terme, da parte degli aventi diritto che svolgono attività zootecnica con proprio bestiame, sempre che il bestiame medesimo sia svernato nel territorio comunale.

Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme:

- nei territori destinati all'alpeggio (Malghe) dopo la demonticazione del bestiame alpeggiato e per tutto il periodo autunnale;
- nei territori non destinati ad alpeggio durante tutto l'anno.

Per territori non destinati ad alpeggio si intendono anche quelli appartenenti a Malghe la cui asta di aggiudicazione sia andata deserta o che comunque non siano state assegnate.

2. L'utilizzo dei pascoli montani e delle Malghe deve avvenire in conformità alle norme vigenti in materia, e in particolare alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, a quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3125 del 16.11.2001, nonché alle disposizioni del relativo disciplinare-tecnico economico approvato dalla Comunità Montana.

La concessione delle malghe viene effettuata previo esperimento di gara ad evidenza pubblica; gli aventi diritto di uso civico possono esercitare il diritto di prelazione in conformità alla normativa vigente in materia.

2 bis.

- è consentita la posa di recinzione provvista di un congruo numero di varchi ad apertura prioritariamente mobile in corrispondenza di strade/sentieri, apribili manualmente senza serratura o lucchetto, allo scopo di garantire a tutti i cittadini il libero accesso;
- la tipologia della recinzione è determinata in base ai capi impiegati: fettuccia elettrificata per i capi vaccini, recinzione più solida e a maglia stretta per i capi ovino-caprini;
- la recinzione dovrà essere prontamente rimossa in caso di cessazione permanente dell'attività pascoliva;
- è prevista la realizzazione di tettoie esclusivamente funzionali al riparo degli animali stessi, previo apposito titolo edilizio ed assenso della Regione;"

3. Il Comune provvede ad emettere apposito bando per l'assegnazione dei terreni su cui esercitare il diritto di pascolo. L'assegnazione avviene in base alla graduatoria predisposta dalla "Commissione", in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

- a) coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
- b) coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla inferiore a n. 10 UBA (unità bovine adulte);
- c) coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla uguale o superiore a n. 10 UBA (unità bovine adulte), ordinati in modo inverso al numero di UBA di proprietà;
- d) "cives" titolari di diritti di uso civico proprietari di capi ovini, bovini, equini, anche se non coltivatori diretti;
- e) a parità di condizioni, data di presentazione della comunicazione di voler usufruire del diritto di pascolo.

4. La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle leggi vigenti in materia.

5. La "Commissione" si riserva di assegnare direttamente i terreni in argomento in base alle richieste pervenute fino al nuovo bando nel rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel presente articolo.



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza
Ufficio Lavori Pubblici

ART. 10 – USO CIVICO DI PATTUME (O STRAMATICO)

Il diritto di uso civico di pattume (o stramatico) consiste nella raccolta di copertura morta o lettiera nei boschi.

Il diritto di pattume deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia e in particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

ART. 11 – RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, DEI FUNGHI NONCHE' DELLA PICCOLA FAUNA

1. La raccolta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia ed è esercitata in forma gratuita. La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera e gratuita; essa deve avvenire senza arrecare danni alla vegetazione erbacea, arbustiva e al soprassuolo boschivo.

2. Per la raccolta di funghi si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per la raccolta di alcune specie della fauna inferiore e della flora si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" .

Sono comunque fatte salve le norme e disposizioni vigenti negli ambiti delle aree protette.

ART. 12- INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE

1. I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica delle terre appartenenti al demanio di uso civico sono:

- a) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione dei lotti boschivi;
- b) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione delle malghe e degli alpeggi in genere;
- c) i corrispettivi dei contratti d'asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi di uso civico;
- d) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di uso civico, e per qualsivoglia finalità (agriturismo, rifugi, bivacchi, manufatti in genere);
- e) i corrispettivi dei contratti di concessione per attività estrattive;
- f) i corrispettivi delle concessioni stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed invernali ubicate sul territorio appartenente al demanio di uso civico;
- g) i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di uso civico;
- h) i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
- i) i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aree faunistiche;
- l) ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti appartenenti al demanio di uso civico consentito dalla legge.
- m) i corrispettivi derivati dall'alienazione autorizzata di terreni d'uso civico.

2. In caso di mutamento di destinazione del terreno d'uso civico, il canone concessorio degli stessi deve essere determinato tenendo conto del valore relativo all'indennizzo per il mancato godimento dei terreni di uso civico da parte della collettività titolare dei rispettivi diritti.

ART. 13- INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

L'Amministrazione comunale deve utilizzare le entrate di cui al precedente articolo 12 per la copertura delle spese che sostiene per la gestione delle terre appartenenti al demanio di uso civico.

In particolare:

- a) per il pagamento del personale addetto ai boschi, ai pascoli ed alle infrastrutture connesse;
- b) per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dall'Amministrazione comunale;
- c) per le spese vive sostenute a difesa del demanio di uso civico sia in sede amministrativa che giudiziaria.
- d) per i miglioramenti fondiari delle terre civiche

ART. 14 – SANZIONI

1. Gli aventi diritto di uso civico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, possono essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei seguenti casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, per la durata di seguito riportata:

a) furto di legna	sospensione anni 5
b) pascolo abusivo	sospensione anni 2
c) sfalcio d'erba abusivo	sospensione anni 2
d) incendio doloso del demanio di uso civico	sospensione anni 20
e) danneggiamento del demanio di uso civico	sospensione anni 10
f) alienazione a terzi del legname assegnato	sospensione anni 10
g) impiego improprio del legname assegnato	sospensione anni 5
h) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite con conseguente danno al patrimonio	sospensione anni 10

2. Altri casi che si presentassero saranno esaminati e quantificati dalla "Commissione" ed approvati dal Consiglio Comunale.

3. La sospensione viene deliberata dall'Amministrazione comunale su proposta della "Commissione", che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.

Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva.

4. I cittadini temporaneamente esclusi dall'esercizio dei diritti di uso civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascun anno a cura della "Commissione".

ART. 15 – NORME TRANSITORIE

1. I contratti regolarmente stipulati alla data di approvazione del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

2. Solo per il primo bando di assegnazione dei lotti comunali emanato dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i concessionari in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla residenza o dall'essere aventi diritto di uso civico, hanno la priorità di assegnazione in riferimento al lotto del quale sono concessionari.

3. Successivamente all'eventuale assegnazione di un lotto boschivo comunale secondo le procedure di cui al comma precedente, i soggetti privi di residenza nel Comune di Recoaro Terme, entro la data di stipula del contratto di assegnazione del lotto, dovranno risultare residenti nel territorio comunale, pena la decadenza della concessione.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza

Ufficio Lavori Pubblici

1. Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, successivamente deve essere approvato dalla Regione del Veneto ed infine approvato dal Consiglio Comunale. Alla conclusione della predetta procedura di approvazione, il Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento finale di approvazione.

ART. 17 – VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento sarà eseguita dal personale di cui all'art. 11 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31 e smi.

Indice:

ART. 1	- AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 2
ART. 2	- DIRITTI DI USO CIVICO	PAG. 2
ART. 3	- TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO	PAG. 2
ART. 4	- REGIME GIURIDICO	PAG. 3
ART. 5	- GESTIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO	PAG. 3
ART. 6	- COMMISSIONE COMUNALE USI CIVICI	PAG. 5
ART. 7	- USO CIVICO DI LEGNATICO	PAG. 5
ART. 8	- ESERCIZIO DEL LEGNATICO	PAG. 6
ART. 9	- USO CIVICO DI PASCOLO	PAG. 7
ART. 10	- USO CIVICO DI PATTUME (O STRAMATICO)	PAG. 7
ART. 11	- RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, DEI FUNGHI NONCHE' DELLA PICCOLA FAUNA	PAG. 8
ART. 12	- INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE	PAG. 8
ART. 13	- INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE	PAG. 8
ART. 14	- SANZIONI	PAG. 9
ART. 15	- NORME TRANSITORIE	PAG. 9
ART. 16	- ENTRATA IN VIGORE	PAG. 9
ART. 17	- VIGILANZA	PAG. 9